

Pubblicato il 30/01/2023

N. 00683/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 05214/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5214 del 2021, proposto da  
Cristiana Fiorillo, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cellammare,  
Luigi Della Monica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia;

*contro*

A.O.R.N Santobono Pausilipon, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria  
Fusco, Arturo Testa, Massimo Pepe, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Carlo Barbati, Corrado Giuseppina, Lanzara Valentina, Pastorino Grazia,  
Ferrentino Roberta Ida, Russo Lucia, Isonne Claudia, Merolla Eugenio, Catone  
Gennaro, Maresca Roberta, Verrazzo Maria, De Clemente Valentina, Toraldo  
Caterina, Precenzano Francesco, Bernardo Pia, Poratti Eugenia, non costituiti  
in giudizio;

*per l'annullamento:*

- a) del verbale del 6 settembre 2021 della Commissione esaminatrice nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile – Cod. concorso CP013, pubblicato sul sito dell'Azienda Ospedaliera “Santobono - Pausilipon” in data 13 maggio 2020;
- b) della nota trasmessa via pec in data 6 settembre 2021 a firma del Presidente della Commissione di concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile – Cod. concorso CP013, con la quale è stato comunicato alla signora Fiorillo che la stessa veniva considerata “rinunciataria” e quindi esclusa dalla selezione;
- c) della delibera del Direttore Generale dell'AORN – Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono – Pausilipon, Unità Operativa UOC Gestione Risorse Umane, con la quale, all'esito del concorso pubblico cod. CP013, pubblicato sul sito dell'Azienda Ospedaliera “Santobono - Pausilipon” in data 13 maggio 2020, sono state approvate n. 2 graduatorie di merito (rispettivamente per candidati in possesso di specializzazione e per candidati specializzandi) per n. 3 posti di dirigente medico disciplina neuropsichiatria infantile a tempo indeterminato e si è proceduto alla nomina dei vincitori dott. Barbati Carlo, dott.ssa Bernardo Pia e dott.ssa Toraldo Caterina;
- d) l'eventuale delibera del Direttore Generale di assunzione in servizio quali Dirigenti medici neuropsichiatri infantili a tempo indeterminato presso l'AORN Santobono – Pausilipon di n. 3 concorrenti risultati primi nella graduatoria approvata all'esito del concorso pubblico cod. CP013, pubblicato sul sito dell'Azienda Ospedaliera “Santobono Pausilipon” in data 13 maggio 2020;
- e) di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.O.R.N Santobono Pausilipon;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La nominata ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'AO Santobono, per l'assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina neuropsichiatria infantile (Cod. concorso CP013).

Per quanto ne importa, dopo aver superato la prova scritta e la prova pratica, è stata convocata per sostenere la prova orale il 6 settembre 2021, senonché, con p.e.c. trasmessa in pari data, cui ha fatto seguito l'invio di apposito certificato medico telematico, la stessa ha comunicato il proprio impedimento a presenziare alla seduta per ragioni di salute, chiedendone il differimento a data successiva alla sua guarigione.

A fronte di tanto, la Commissione di concorso, sul presupposto che la certificazione medica prodotta non esplicitasse alcuna condizione formalmente ostativa al raggiungimento della sede concorsuale, richiamando le previsioni del bando e quanto precisato nella convocazione della prova orale pubblicata sul sito web aziendale in data 20 luglio 2021, ha conclusivamente considerato la ricorrente rinunciataria.

2. Deducendo in un unico motivo in diritto vizi di violazione di legge (art. 97 della Costituzione e art. 3 della legge n. 241/90) e l'eccesso di potere per più profili (violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta, difetto di motivazione), la ricorrente è insorta avverso la disposta esclusione, nonché avverso i conseguenti atti di approvazione della graduatoria, lamentandone l'irragionevolezza e la sproporzione intrinseca, oltre che l'assenza del rispetto del principio del giusto procedimento in contraddittorio e di idonea

argomentazione, non essendo peraltro dubitabile lo stato di infermità in cui la stessa versava, come difatti acclarato anche dal medico curante. La ricorrente ha conclusivamente chiesto l'annullamento di tutti gli atti gravati, nei limiti dell'interesse alla riammissione alla procedura concorsuale al fine dell'espletamento della prova conclusiva.

3. Si è costituita in resistenza l'amministrazione intimata, eccependo l'inammissibilità in rito del ricorso e, comunque, l'infondatezza nel merito.

4. Accolta l'istanza cautelare e integrato il contraddittorio a seguito di ordine giudiziale (*cf.* ordinanze nn. 38 e 3955/22), all'udienza del 13 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Vanno respinte le eccezioni in rito di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria, essendo stati contestati, chiaramente in via derivata dalla disposta esclusione, asseritamente illegittima, tutti gli atti ad essa consequenziali.

6. Risultando integrato il contraddittorio a tutti i candidati inseriti in graduatoria, risulta inoltre superata l'ulteriore preliminare eccezione in rito spiegata dall'Azienda ospedaliera e può dunque procedersi all'esame nel merito delle spiegate censure.

Il ricorso è fondato.

La questione oggetto della controversia afferisce alla possibilità del differimento della prova orale di un concorso pubblico a fronte della istanza di differimento per motivi di salute di una concorrente.

Osserva al riguardo il Collegio che non è condivisibile quanto argomentato dalla resistente che richiama inconferente giurisprudenza relativa alla inammissibilità delle istanze di differimento delle prove scritte di un concorso pubblico. In tal caso, difatti, la diversa soluzione negativa è giustificata dall'evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la

medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali.

Nel caso di prova orale, invece, lo svolgimento non simultaneo degli esami dei candidati ammessi rappresenta una costante connessa alla stessa diversa natura della prova, di talché, di regola, occorre una espressa e motivata giustificazione per negare assenso ad un'istanza di un candidato ammesso all'orale di breve differimento, dovuta a un impedimento oggettivo, adeguatamente provato e non diversamente superabile, viepiù se legato a motivi di salute, come nella specie.

In tal caso, è evidente che un eventuale diniego può trovare ostacolo solo a fronte di una ragionevole giustificazione dell'amministrazione a sua volta ancorata ad un interesse prevalente rispetto a quello addotto dall'interessato, quale quello di consentire il rispetto di precise scadenze temporali e una rapida conclusione della procedura.

Ciò posto, nella specie, diversamente da quanto argomentato dalla difesa della resistente, la possibilità di rinviare la seduta di svolgimento della prova orale non trovava ostacoli:

- né nelle previsioni del bando richiamate dalla Commissione, in quanto non si è trattato di mera mancata presentazione della candidata alla prova orale, ovvero di fatto concludente qualificabile come rinuncia, bensì di richiesta espressa di differimento, avendo addotto la ricorrente, del tutto motivatamente, un provato impedimento, avente carattere oggettivo e non diversamente superabile (ciò consente di superare anche il rilievo di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della specifica previsione del bando);
- né dalle modalità oggettive della prova orale, per sua natura, si ribadisce, non necessitante la contestualità dello svolgimento per tutti i candidati;
- né, infine, nella necessità di tutelare l'interesse al celere espletamento della procedura, occorrendo in ogni caso valutare in concreto la conciliabilità di tale interesse con le istanze di tutela della salute della ricorrente, viepiù in

connessione con le misure di profilassi richieste in ragione della pandemia ancora in atto (*cfr.* in termini TAR Emilia Romagna, sez. I, 1° agosto 2013, n. 568). Nel caso di specie, in particolare, l'episodio di iperpiressia lamentato dalla candidata non ostava certo ad un differimento della seduta d'esame, nulla impedendo alla Commissione di riunirsi a breve distanza di tempo, così come del resto chiaramente richiesto dalla ricorrente, mostratasi tutt'altro che rinunciataria.

In altre parole, il differimento richiesto e non accordato avrebbe senz'altro consentito il dispiegarsi di una misura del tutto proporzionata e ragionevole rispetto agli interessi da bilanciare, consentendo di superare l'impedimento occorso senza pregiudizio alcuno, né per la procedura selettiva né per l'affidamento riposto dalla deducente nelle chance di utile collocamento in graduatoria, stante l'intervenuto superamento di ben due prove concorsuali (scritta e pratica).

Va anche soggiunto che l'impedimento lamentato della ricorrente è stato anche accertato dal medico di base, il quale riveste la qualità di pubblico ufficiale, di talché il relativo certificato, attestante lo stato di infermità della candidata, è assistito da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso (*cfr.* Cassazione civile, sentenza n. 8713/11).

Non risultando sconfessate in alcun modo le risultanze riportate nel certificato medico, se non con valutazioni del tutto contraddittorie della Commissione (che sembra contestare senza validi argomenti che lo stato febbrile impedisse alla candidata di sostenere la prova), il diniego di differimento opposto alla ricorrente risulta non congruamente motivato, oltre che del tutto irragionevole e sproporzionato nella sua definitiva natura escludente, impedendo alla candidata, affetta dal documentato evento morboso, di sostenere la prova d'esame, conclusiva di una serrata selezione, nonostante non siano emersi, per quanto esposto, ostacoli di sorta ad un breve differimento.

7. Alla stregua delle superiori motivazioni il ricorso è accolto, con conseguente annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente, degli atti impugnati e salva la riedizione ad opera dell'Azienda ospedaliera resistente della fase procedimentale omessa per la ricorrente, con le prescrizioni conformative indicate in parte motiva ai fini della nuova convocazione della candidata alla prova orale e della sua valutazione ad opera della Commissione d'esame.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano, in favore della ricorrente, in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Grazia D'Alterio**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Abbruzzese**

**IL SEGRETARIO**